

N. 2159/10

R. G. dib

N. 542/2014 R. G. Sentenza

N. 7809/08

R. G. notizie di reato



TRIBUNALE DI NOLA

Sezione Penale

In composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico dott. Marco Carbone

alla pubblica udienza del 27 febbraio 2014

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di

ad il ed elett.te dom.to c/o lo studio
del difensore di fiducia avv. Mauro Tornincasa, via Chiatamone n. 6,
Napoli - libero contumace -

IMPUTATO

Vedi allegato.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

La difesa chiede l'assoluzione dell'imputato, stante l'esclusione della sua penale responsabilità, ex art. 530 co. 1 c.p.p.; in subordine, l'assoluzione ex art. 530 cpv c.p.p.; in ulteriore subordine, minimo pena, attenuanti generiche e doppi benefici di legge.

Depositata in Cancelleria

addi 23-5-2013

ANNOTAZIONI

Prodotto appello - ricorso

dal

il

Avviso di deposito con estratto della sentenza notificato al contumace

il

IRREVOCABILE

il

Trasmesso estratto esecutivo

il

N.

R.E.

Redatta scheda

il

N.

R.C.

IMPUTATO

Del reato p.e p. di cui agli artt.:

- a) Art. 4 D.lvo 74/2000, perché, nella sua qualità di socio accomandatario della [redacted] Sas", con sede in [redacted], al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali anni 2005 e 2006 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (nella specie: anno 2005 imponibile non dichiarato pari ad Euro 853.970,000

- imposta evasa pari ad Euro 281.810,00; anno 2006 imponibile non dichiarato pari ad euro 1.102.200,00; - imposta evasa pari ad Euro 363.726,00).

Acc.to in [redacted] in data 19/02/2008.

Motivazione

Con decreto di citazione a giudizio emesso dal PM in sede il 14.1.2010 veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 4 dlgs 74/00, compiutamente indicato in epigrafe.

Dichiarata la contumacia dell'imputato, regolarmente citato e non comparso, il procuratore speciale di [] chiedeva alcuni rinvii, preannunciando la volontà di definire la posizione processuale del suo assistito mediante accesso al rito abbreviato, condizionato all'acquisizione di documentazione.

In effetti, all'udienza del 21.1.2014, la prima svoltasi innanzi a questo giudice, il procuratore speciale del [] sceglieva il rito abbreviato, condizionato all'acquisizione di documentazione all'uopo depositata. Il giudice ammetteva il rito.

All'udienza del 6.2.2014 le parti concludevano come in atti ed il Giudice rinviava per repliche del PM all'udienza del 27.2.2014 data in cui, in assenza di repliche del PM, il Giudice ritiratosi in camera di consiglio, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Sulla scorta del materiale di indagine, utilizzabile per la decisione per effetto della scelta del rito a prova contratta, l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

L'impianto accusatorio è condensato nel verbale di constatazione redatto nei confronti della [] sas di [] ad opera della Guardia di Finanza - Compagnia di [] di [] li - Sezione Operativa Volante, in data 22.5.2008.

[], infatti, è socio accomandatario della predetta società, oggetto di verifica nella data indicata e attiva nel settore edilizio (che in quanto s.a.s. non è soggetta a imposta sul reddito delle società, IRES, ma distribuisce redditi, secondo la rispettiva quota sociale, ai singoli soci i quali, sulla base dei rispettivi redditi, sono tenuti ad indicare e versare la relativa imposta sui redditi).



Ebbene all'odierno imputato è addebitato di aver indicato nella predetta qualità, al fine di evadere le imposte, nelle dichiarazioni annuali per gli anni 2005 e 2006 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, e in particolare:

quanto all'anno 2005, un imponibile non dichiarato pari ad euro 853970,00, per un'imposta evasa pari a euro 281.810,00;

quanto all'anno 2006, un'imponibile non dichiarato pari ad euro 853.970,00, per un'imposta evasa pari ad euro 363.726,00.

I militari, infatti, come emerge dal verbale di constatazione già menzionato, dopo aver acquisito documentazione contabile ed extracontabile per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (in particolare contratti di compravendita stipulati dai terzi acquirenti), rilevavano che nell'anno 2005 la [] aveva ceduto ben 12 immobili in [] rispetto ai quali dalla documentazione extracontabile acquisita non era possibile rilevare il prezzo effettivo di cessione.

Al fine di ricostruire il valore di cessione degli stessi ed in definitiva i corrispondenti ricavi non dichiarati della società, i finanziari, in assenza - per quanto riguarda l'anno 2005 e a differenza dell'anno 2004, per cui vi era stata acquisizione di documentazione contrattualistica presso i terzi acquirenti - di documentazione extra-contabile (ad es. preliminari di vendita da cui desumere gli importi convenuti per e dette cessioni) oppure in assenza di riscontri di una sorta di contabilità parallela rispetto a quella ufficiale (inesistente nel caso di specie) da cui desumere l'importo reale dei ricavi, ricorrevano ad una mera presunzione, ricavando dal dato noto della sistematica ed accertata pratica di "sottofatturazione" operata dalla [] per gli anni 2003, 2004, 2006, il dato ignoto dell'omogeneo importo di sottofatturazione percentualistica anche per l'anno 2005.

In definitiva, assunti a base di calcolo il valore (noto) del prezzo effettivo corrisposto a [] sas dai terzi acquirenti nell'anno 2004, desunto da documentazione extracontabile (euro 330.102,00), ed il prezzo fatturato da [] sas nello stesso anno (euro

156.800,00); i militari ricavano la percentuale di sottofatturazione (pari al 110,52%) praticata dalla società.

Presunta poi l'applicazione della stessa percentuale di sottofatturazione anche per l'anno 2005 ed applicata la stessa all'importo fatturato da [redacted] sas nel medesimo anno, con riguardo alle cessioni immobiliari operate in quel periodo di imposta, i militari ricavano l'imponibile non dichiarato pari ad euro 853.970,00, per un'imposta inevasa ritenuta pari ad euro 281.810,10

Una rilevante eccezione era effettuata con riguardo all'abitazione acquistata da tale [redacted], per la quale risultava fatturato un importo pari ad euro 195.000 oltre iva, a fronte di un importo del mutuo richiesto dall'acquirente pari ad euro 210.000,00, sicchè, in applicazione dell'art. 1 comma 265 l. 244/07, i militari ritenevano di potere in questo caso calcolare in concreto il valore dell'immobile ceduto in euro 210.000, con una sottofatturazione di euro 15.000,00 (ben lontana dalla percentuale di sottofatturazione applicata per le altre cessioni).

→ Quanto all'anno 2006, i militari rilevavano l'avvenuta cessione di ben 13 immobili in via [redacted] (li), per un imponibile non fatturato - calcolato sulla scorta della documentazione extracontabile - pari ad euro 1.020.400,00 ed un'imposta evasa pari ad euro 363.726,00.

Va subito detto che il criterio presuntivo della cd. percentuale di sottofatturazione applicato dai finanziari con riguardo all'anno di imposta 2005, peraltro smentito al suo interno dal contrasto con elementi certi acquisiti in sede extracontabile con riguardo ad alcune componenti di ricavo del medesimo esercizio, non può avere diritto di cittadinanza nel processo penale, difettando del requisito della precisione del dato indiziario (Cass. Pen. 7078/13, "le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che

diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto inutilizzabile la presunzione contenuta nell'art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che configura come ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari").

Appare infatti al decidente francamente eccessivo, in una materia come quella penale - tributaria in cui l'area della punibilità è strettamente correlata al superamento di soglie quantitative precisamente determinate dal legislatore, computare l'importo dell'imposta evasa attraverso una presunzione priva di qualsiasi base empirica (quella secondo cui non solo chi evade prima e dopo evade anche nell'anno in considerazione, ma addirittura evade nello stesso importo percentuale).

In ogni caso le risultanze del verbale di constatazione in questione contrastano con quelle della conciliazione giudiziale proposta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Napoli ed accettata da _____ in data 19.7.2011.

Il punto di partenza della suddetta conciliazione appare costituito dalla pacifica affermazione secondo cui in ambito tributario il reddito sul quale va calcolata la relativa imposta è il risultato di componenti positive (ricavi) e negative (costi), sicchè non può negarsi rilievo ai cd. costi occulti, non contabilizzati ma comunque direttamente connessi alla produzione dei ricavi omessi (principio dal quale i finanziari si erano discostati ma che appare invece più aderente agli insegnamenti cristallizzati dalle più recenti statuizioni della Suprema Corte, cfr. Cass. Pen. Sez. 3, **Sentenza n. 37131**, "ai fini del superamento delle soglie normative di punibilità nei reati tributari, le spese e gli oneri afferenti i ricavi e gli altri proventi, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi anche quando non sono indicati nelle scritture contabili").

Nella specie l'Agenzia delle Entrate ha, ad avviso del decidente condivisibilmente, ritenuto che la prova dei costi fosse insita "nel tipo di attività svolta dal contribuente accertato. Invero nel settore della costruzione di edifici i costi sostenuti dall'impresa di

costruzione sono di tipo standard...e sono quantificabili anche a priori in modo ragionevolmente affidabile facendo riferimento a prezzi vigenti"; ha poi preso atto che la [] aveva dimostrato a mezzo perizia giurata una quantificazione di costi di costruzione per euro 750,00 al mq, per una redditività del 13,61 % ed ha quindi ritenuto congrua, in relazione ai ricavi della [], una redditività nella percentuale forfettaria del 20%.

Applicata detta percentuale ai ricavi della [] (dichiarati ed accertati) per gli anni 2005 e 2006, si è quindi calcolato il maggior reddito non dichiarato della società (euro 108.730 per l'anno 2005, euro 388.096 per il 2006) e, distribuito al socio il 50 % il reddito sociale definitivamente accertato, ha quindi accertato l'importo dell'imposta inevasa dal Fatigati in euro 23.038 per l'anno 2005 ed euro 81.526 per l'anno 2006, importi inferiori alla soglia di punibilità euro 103.291,38, vigente all'epoca dei fatti (trattavasi di fatti chiaramente anteriori alla novella operata con DL 138/11).

Se quindi è prospettabile un ragionevole dubbio in ordine al superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice la cui violazione è contestata all'imputato, il Tribunale deve quindi pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti di [] , seppure ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale, ai sensi dell'art 544 c.p.p., riserva in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione, tenuto conto della complessità delle tematiche trattate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p. assolve [] nio dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 co.3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza

Nola, 27.2.2014



IL GIUDICE

Dott. Marco Carbone

